

COMUNE DI OMEGNA

Verbale n. 11/2025

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO

Il Revisore Unico, Dott.ssa Maria Alessandra Parigi

Visti

- Il Dlgs 30 marzo 2001, n. 165;
- Il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
- L'art. 52 del Dlgs. n.446 del 15 dicembre 1997
- Il Dlgs 23 giugno 2011 n. 118 allegato 4/2
- Lo Statuto dell'ente
- Il regolamento di contabilità dell'ente

Esaminata

La proposta di deliberazione della Giunta comunale e relativi allegati nonché l'analisi del contenzioso in essere e la conseguente quantificazione effettuate dal Segretario Generale

Considerato che

- il D.lgs. n. 118/2011, prevede la costituzione obbligatoria di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio, attraverso il preventivo accantonamento delle risorse atte ad assicurare la copertura di necessità finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

- tra i fondi natura obbligatoria vi è il "Fondo contenzioso" che il principio contabile applicato 4/2 allegato al D.lgs. n. 118/2011 qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'Ente risulti convenuto in un contenzioso giudiziario in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva;

-l'obbligazione passiva in questi casi è condizionata ad un evento incerto (l'esito del giudizio) e come tale non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa;

Preso atto che

a fronte dell'obbligo di costituzione del fondo rischi da contenzioso, il Segretario Generale, ha provveduto a:

- a) censire i contenziosi pendenti;
- b) determinare il valore dei contenziosi;

c) valutare il rischio di soccombenza del Comune;

Considerato che

in ordine alla valutazione del rischio di soccombenza, l'Ente ha valutato i criteri enucleati dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti sez. controllo Campania 16 ottobre 2017, parere n. 240/2017/PRSP; Corte dei conti sez. controllo Campania 20 febbraio 2019, n. 47/2019/PRSP), che si rifà ai principi contabili internazionali (IAS – International Accounting Standards n. 37) e ai principi contabili nazionali dell'OIC;

Preso atto che

le categorie di rischio individuate dalla giurisprudenza contabile sono le seguenti:

- «**debito certo**»: indice di rischio del 100%. L'evento (esito negativo o soccombenza) si è consolidato in sentenza esecutiva, sebbene solo momentaneamente sospesa *ex lege* dal giudice, oppure appare scontato;
- passività «**probabile**»: indice di rischio superiore al 50%, in quanto la previsione di verifica dell'evento (soccombenza) è legata a motivi seri o attendibili ma non certi, secondo un giudizio prudente. In altri termini, è più verosimile che il fatto si verifichi (51%) piuttosto che non si verifichi (49%), secondo il principio «*more likely than not*». Rientrano in tale categoria i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, o di giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali sussista un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;
- passività «**possibile**»: indice di rischio inferiore al 50%, ovvero compreso tra il 10% e il 50%, in quanto il fatto che l'evento (soccombenza) non si verifichi è maggiore della probabilità che si verifichi;
- passività «**remota**»: indice di rischio inferiore al 10%, in quanto l'evento (soccombenza) ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia potrà accadere molto difficilmente;

Visto

il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Esprime

il proprio **PARERE FAVOREVOLE** alla deliberazione in oggetto.

Torino, 08 aprile 2025

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Maria Alessandra PARIGI

